

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1539)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1971

Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 444, concernente l'ordinamento della scuola materna statale, ha previsto, nell'articolo 22, primo e secondo comma, la trasformazione dei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali in scuole materne statali secondo il nuovo ordinamento; nello stesso articolo, commi terzo e quarto, ha dettato norme sull'iscrizione nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali e sul trattamento giuridico ed economico sia per le insegnanti di ruolo dei giardini d'infanzia sia per quelle delle scuole materne annesse alle scuole magistrali; infine, per quanto riguarda il personale non di ruolo, nel comma quinto del citato articolo, ha previsto l'assunzione nei ruoli delle insegnanti, per esame-colloquio,

delle insegnanti incaricate nei giardini d'infanzia in possesso di determinati requisiti, nulla disponendo, invece, per le insegnanti incaricate non di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Si ritiene, peraltro, che la posizione di queste ultime insegnanti sia anch'essa meritevole di considerazione entro la gamma di fattispecie che la citata legge ha previsto in materia di personale, in rapporto alla varia realtà del settore prescolastico.

Per tali insegnanti, che sono in numero di dodici, l'unica via di accesso ai ruoli della scuola materna statale sarebbe quella dei concorsi ordinari.

Data, però, la loro età avanzata, non tutte si troverebbero nelle condizioni di poter partecipare ai predetti concorsi, nei quali, comunque, per il limitato peso che possono

avere i titoli di servizio, si troverebbero a competere in situazione di svantaggio con le numerosissime colleghe in possesso di più fresche energie.

Considerando la questione alla luce dei criteri a cui in generale si ispirano le normative di carattere transitorio, allorchè, nel disciplinare i vari aspetti inerenti alla trasformazione delle istituzioni, prevedono un particolare trattamento per il personale che ad esse apparteneva, è da tenere in conto, soprattutto, che le predette insegnanti, al momento del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, insegnavano nelle scuole materne, ed alcune da moltissimi anni, con il possesso del titolo di abilitazione prescritto. La loro situazione, pertanto, non si presenta diversa da quella delle insegnanti incaricate nei giardini d'infanzia, anch'essi trasformati in scuole materne statali.

Va notato, inoltre, che da diversi decenni non si sono svolti per le scuole materne annesse alle scuole magistrali, così come per i giardini d'infanzia, concorsi ordinari per l'immissione nei ruoli delle insegnanti.

E, infine, da considerare che, in virtù dell'articolo 23 della legge n. 444, a un altro

gruppo di insegnanti di scuola materna, munite, come le predette, di diploma di scuola magistrale — precisamente quelle assunte per pubblico concorso nelle scuole materne non statali — sarà possibile accedere ai ruoli della scuola materna statale, attraverso un concorso speciale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento di tutto il servizio prestato nelle scuole materne non statali.

Anche motivi di equità spingono, pertanto, a prevedere anche per le predette insegnanti delle scuole materne annesse alle scuole magistrali, con le necessarie garanzie, una più agevole sistemazione delle nuove scuole materne statali.

Sulla base di tali considerazioni, si è predisposto l'unito disegno di legge, composto di un solo articolo, contenente la modifica del quinto comma del citato articolo 22, intesa a consentire alle predette insegnanti, che abbiano otto anni di servizio continuativo, di accedere ai ruoli della scuola materna statale attraverso lo stesso esame-colloquio previsto per le insegnanti incaricate dei giardini d'infanzia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quinto comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nonchè le insegnanti non di ruolo incaricate nelle scuole materne di cui al secondo comma, con otto anni di servizio continuativo, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera ».